

Statuto



Art. 1 - L'Associazione "**DifferenteMente APS**" - Associazione per la tutela dei diritti della persona, dell'inclusione e delle pari opportunità, è un'Associazione di Promozione Sociale, governata dalle norme di questo Statuto, dai Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci, nonché dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e/o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. L'associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. La sede dell'Associazione è in Caserta. Al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal presente Statuto, ivi compreso quello di diffondere la conoscenza dei problemi concernenti la tutela dei diritti della persona e del principio di uguaglianza e di promuoverne l'effettivo rispetto, l'Associazione potrà aprire proprie Sezioni, sia nell'ambito del territorio nazionale che all'estero. La costituzione e l'attività delle Sezioni, nonché i suoi rapporti con la sede centrale dell'Associazione, saranno disciplinati da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - L'Associazione si propone di perseguire lo scopo di diffondere, in modo particolare tra gli appartenenti all'Ordine forense, e fra gli operatori giuridici in generale, e comunque verso qualsiasi soggetto od organismo-nazionale o internazionale ne abbia interesse, la conoscenza delle norme interne e di carattere internazionale riguardanti la tutela dei diritti della persona e del principio di uguaglianza e di promuovere l'osservanza concreta ed effettiva di tali diritti in sede giurisdizionale, stragiudiziale, amministrativa, legislativa, nonché a mezzo iniziative di utilità sociale. L'azione che l'Associazione è chiamata a svolgere è intesa soprattutto a far sì che ogni individuo fruisca effettivamente della tutela cui ha diritto anche in base alle norme internazionali efficaci per l'ordinamento giuridico interno. L'Associazione è indipendente da qualsiasi ideologia di gruppo o partito politico, da ogni confessione religiosa e da ogni organizzazione di governo. L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie.

Art. 3 - L'Associazione si propone di istituire rapporti di collaborazione, adesione o altro, con enti, istituti, organismi e associazioni che perseguono scopi analoghi sul piano nazionale o internazionale e di prestare agli organi competenti, nazionali ed internazionali, il proprio contributo di esperienza, di indagine e di consulenza.

Art. 4 - Al fine di attuare gli scopi indicati all'art. 2, l'Associazione potrà: a) organizzare conferenze, tavole rotonde, convegni, seminari, concorsi, conferenze stampa; b) organizzare, anche in collaborazione con altri enti, associazioni ed organismi di categoria, corsi di formazione e di specializzazione, anche in materia di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, nonché rilasciare attestati riconosciuti dalla normativa vigente; c) curare pubblicazioni, siti internet e strumenti per la divulgazione della conoscenza dei diritti umani e della giurisprudenza internazionale in materia di diritti della persona, del principio di uguaglianza e delle pari opportunità; d) partecipare a gare nazionali e internazionali, a progetti finanziati dall'Unione europea, da istituzioni nazionali o da enti locali, e ad altri bandi aventi ad oggetto attività conformi agli scopi dell'Associazione; e) prestare la propria assistenza legale, psicologica, sociale, nei limiti delle risorse disponibili, alle persone con fragilità o che

Renato Riva

Ido Segueo Ferra Della Riva

abbiano subito discriminazioni di qualsiasi tipo al fine di realizzare la loro piena inclusione nella società; f) svolgere attività di indagine, di raccolta di informazioni e di reporting su problematiche specifiche attinenti alla tutela dei diritti umani in Italia e in altri Stati; g) partecipare, mediante proprie delegazioni, alle procedure di monitoraggio sul rispetto degli obblighi internazionali in materia di diritti fondamentali della persona e di pari opportunità; h) istituire al proprio interno organismi dedicati alla gestione negoziale dei conflitti, alla mediazione, alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con particolare riferimento al settore dei diritti e dei bisogni della persona e delle pari opportunità; i) compiere ogni altra attività comunque finalizzata allo scopo di diffondere la conoscenza delle norme riguardanti la tutela dei diritti della persona e del principio di uguaglianza e di promuoverne l'osservanza concreta ed effettiva nonché adottare ogni iniziativa volta al finanziamento delle attività illustrate nei punti precedenti.

Art. 5 - Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci ordinari gli avvocati, esercenti la libera professione, gli psicologi, e comunque tutti coloro che per competenza ed attività siano in grado di portare un effettivo contributo al perseguimento dei fini dell'Associazione. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda dell'interessato. Possono aderire all'Associazione, in qualità di soci onorari, persone di chiara fama ed enti pubblici e privati, su invito del Consiglio Direttivo. La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile. La qualifica di socio si può perdere, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per radiazione, per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonché per causa di morte. La perdita della qualifica di socio, regolarmente deliberata, comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione. La radiazione nei confronti di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nei confronti del socio che: a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione, alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti; b) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione; c) in qualunque modo arrechi danni all'Associazione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. In caso di recesso o radiazione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o radiazione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

I soci hanno il diritto: di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione; di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi; di esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico finanziario e per l'approvazione e le modificazioni dello statuto. I soci sono tenuti: all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, nonché del vigente Statuto e dei Regolamenti dell'Unione; a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art.2 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa, al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.

Art. 6 - Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Vice Presidente; e) il Segretario; f) il Tesoriere.

Renato Ricci

Ha Squeer

Federico Della Ratta

Art. 7 - L'Assemblea è formata dai soci ordinari ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Elegge le cariche sociali; approva i rendiconti economico-finanziari; indirizza l'attività dell'Associazione; decide sui reclami contro i provvedimenti di radiazione da socio. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci ordinari ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci ordinari presenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei soci ordinari presenti. La presenza all'Assemblea può avvenire anche mediante collegamenti visivi telematici. La convocazione, ad opera del Presidente, deve avvenire mediante apposito avviso da inviare a tutti i soci via posta elettronica almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione del luogo, data e ora dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione, nonché con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea deve essere convocata almeno quattro volte all'anno e comunque ogni volta lo richieda un numero di soci pari a 1/3 dell'intera compagine associativa. Ogni socio ha diritto ad un voto, purché in regola con il pagamento della quota sociale. Un socio ordinario può rappresentare per delega non più di due soci ordinari.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è formato dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni, e comunque fino alla data dell'assemblea convocata per il rinnovo delle cariche. Il Consiglio attua le direttive impartite dall'Assemblea per il raggiungimento dei fini statutarî; decide l'ammissione e la radiazione dei soci. Avverso la radiazione l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

Art. 9 - Il Presidente rappresenta l'associazione rispetto ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Il voto del Presidente prevale in caso di parità. In caso di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente.

Art. 10 - Il Segretario esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo; esplica gli atti di ordinaria amministrazione, sovrintende al funzionamento amministrativo dell'Associazione e al personale eventualmente assunto dal Comitato Direttivo; provvede alla redazione e alla custodia dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Il Tesoriere rimane in carica per quattro anni; provvede alla gestione del bilancio dell'Associazione in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere predispone per ciascun esercizio finanziario il rendiconto economico-finanziario di previsione e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, previa approvazione del Consiglio Direttivo del relativo progetto elaborato dal Tesoriere stesso.

Art. 12 - L'Associazione può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, anche non soci eletti dall'Assemblea. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la contabilità ed in genere la regolarità della gestione amministrativa, nonché di verificare, dandone attestazione con apposita relazione, i conti consuntivi ed i bilanci preventivi annuali. Il Collegio dei Revisori partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. La durata in carica del Collegio è stabilita all'atto della nomina e scade alla data della prima riunione dell'Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche.

Art. 13 - L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da: a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî; d)

Francesco Della Rella Renato Pucci

contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di prestazioni di servizi convenzionati ; f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali eventi e sottoscrizioni anche a premi; h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, ivi compreso il contributo del 5 per mille dell'IRPEF. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati dall'Unione per i fini perseguiti.

Art. 14 - L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Il rendiconto economico finanziario consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea convocata per la relativa approvazione, e può essere consultato da ogni associato. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, possibilmente entro il 30/04 di ogni anno, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15 - L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre/quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 - Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea con il voto dei due terzi dei presenti, quando ne sia fatta proposta dal Consiglio Direttivo, oppure con il voto dei due quinti dei soci ordinari. Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile, nonché alle vigenti specifiche disposizioni normative e regolamenti vigenti.

Fraese Della Rotta

Renata Ricci

San Lorenzo Or.
S. Lorenzo
S. Lorenzo
S. Lorenzo
S. Lorenzo

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SERVIZIO
Entrate
01001611 0000308E 00000001
00144894 24/03/2022 10:52:34
4526-00088 3509564E441095
IDENTIFICATIVO : 01191108005795

